

Statuto dell'Associazione "Audi RS Club"

Articolo 1°) Denominazione e Sede

E' costituita una Associazione ricreativa senza finalità di lucro denominata "Audi RS Club". L'Associazione ha sede legale in Via California n°12, 20144 Milano (MI).

Articolo 2°) Durata dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e si scioglierà per le cause previste dalla legge e/o dal presente Statuto.

Articolo 3°) Oggetto dell'Associazione

L'Associazione ha lo scopo di riunire, in spirito di amicizia, tutti i possessori di autovetture "AUDI", in particolare dei modelli S ed RS, ed i simpatizzanti, dotati di autovetture anche di altra casa automobilistica, che desiderino praticare, promuovere, propagandare attività turistico/sportive ricreative del tempo libero, con particolare riferimento alla partecipazione a raduni e manifestazioni automobilistiche in genere, nonché alla loro promozione ed organizzazione: essa potrà partecipare anche ad attività sportive organizzate da altri Enti ed Associazioni, sia a livello turistico che agonistico, come pure affiliarsi ad analoghe Associazioni e/o Enti Nazionali od Estere nel rispetto dell'oggetto sociale. E' in ogni caso espressamente esclusa ogni finalità politica e religiosa, come pure ogni scopo di lucro.

L'Associazione e la sua attività non possono subire condizionamenti partitici, economici, confessionali, che siano in contrasto con le norme del presente Statuto.

Articolo 4°) Simbolo dell'Associazione e mezzi di comunicazione internet

Il simbolo sociale dell'Audi RS Club è costituito dal logo a colori qui di seguito rappresentato e descritto:



Emblema rettangolare a sfondo bianco, rinchiudente sulla medesima riga la scritta "Audi", un rombo rosso contenente la scritta "RS" e la restante scritta "Club".

L'Associazione è altresì proprietaria esclusiva del sito internet legato al dominio <http://www.audirsclub.it> di cui ha licenza d'uso, che costituisce organo ufficiale e privilegiato dell'Audi RS Club per le comunicazioni con i propri Associati e la pubblicazione degli eventi sociali e delle notizie di interesse generale, e dei forum collegati al sito internet di cui sopra.

Articolo 5°) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori

Articolo 6°) Associati

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche proprietari e/o utilizzatori di un'autovettura di marca Audi, in particolare dei modelli S ed RS, nonché tutte le persone fisiche e/o giuridiche condividenti l'oggetto sociale dell'Associazione, come individuato e definito al precedente art. 3.

La domanda di adesione sarà esaminata e deliberata dal Consiglio Direttivo e contro la decisione di quest'ultimo è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci che deciderà in via definitiva.

Gli Associati dovranno versare al momento della loro ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, entro i termini stabiliti nel Regolamento Interno.

Gli Associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati Associati anche per l'anno successivo e, pertanto, dovranno effettuare il versamento della quota associativa annuale nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento Interno.

Il contributo Associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli Associati si suddividono in:

- a) **Fondatori:** coloro i quali hanno costituito l'Audi RS Club.
- b) **Ordinari:** coloro la cui domanda di ammissione è stata deliberata dal Consiglio Direttivo.
- c) **Sostenitori:** coloro la cui domanda di ammissione è stata deliberata dal Consiglio Direttivo e intendono sostenere economicamente l'Associazione.
- d) **Onorari:** coloro i quali saranno ritenuti meritevoli di far parte dell'Associazione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Articolo 7°) Perdita della qualifica di Associato

La qualità di Associato si perde per dimissioni, per la perdita dei requisiti necessari per l'ammissione o per esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora l'Associato non

ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'Associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

La perdita della qualità di Associato, indipendentemente dalla motivazione, non esonera l'Associato uscente dagli obblighi precedentemente assunti nei confronti dell'Associazione.

Articolo 8°) Assemblea degli Associati

Gli Associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.

L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie dal Presidente.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli Associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Le delibere concernenti le eventuali modifiche allo Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà necessaria la presenza di due terzi degli Associati e le deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei voti. Le delibere di modifica sono nulle se non abbiano concorso alle stesse almeno la metà dei Soci Fondatori.

Sarà invece necessario il voto favorevole di tre quarti degli Associati per le deliberazioni inerenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea si riunirà almeno una volta all'anno presso la sede o altrove. Essa sarà convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto degli Associati o quando il Presidente, o il Consiglio Direttivo, lo ritengano opportuno. La convocazione sarà fatta con avviso scritto da inviarsi a ciascun Associato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina dei Revisori dei Conti;
- all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio ad altra Associazione che abbia finalità analoghe o comunque pubblica utilità;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto.

Ogni Associato può farsi rappresentare da altro Associato. Ogni Associato può rappresentare un massimo di tre Associati deleganti. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Le funzioni di segretario sono assolte dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Di detto verbale sarà inviata copia a ciascun Associato, a cura del Segretario, a mezzo plico raccomandato o con mezzi equipollenti.

Articolo 9°) Amministrazione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di sette membri, da scegliersi tra gli Associati; comunque almeno quattro membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti, se presenti e disponibili ad assumersi l'incarico, fra i membri fondatori dell'Associazione Audi RS Club disciplinata dal presente Statuto.

Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, eventualmente un Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Dette cariche potranno essere eventualmente affidate alle medesima persona, eccezion fatta per il Presidente.

In caso di impedimento da parte del Segretario, le sue funzioni verranno assunte dal Vice Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere avente ad oggetto sia l'ordinaria che la straordinaria amministrazione ed inerente tanto il perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione, tanto la gestione, anche organizzativa, dell'Associazione, ivi compresa la facoltà di istituire Sedi Secondarie, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un Regolamento Interno per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione, nonché le modalità di attuazione dello Statuto e lo svolgimento della vita Associativa, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

In caso di votazione paritetica, il voto del Presidente consta doppio.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno cinque giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta.

Il Consiglio Direttivo può, nei limiti di legge, delegare alcune delle proprie attribuzioni, a norma di Regolamento Interno, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ed altresì può avvalersi dell'ausilio di professionisti in funzione di consulenti.

Articolo 10°) Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad ogni fine ed effetto di legge e di Statuto associativo il Tesoriere all'adempimento di ogni formalità connessa al disbrigo delle pratiche amministrative quali, a mero titolo di esempio non tassativo e non esaustivo, l'apertura e la tenuta di c/c bancari, la riscossione della quota associativa ed il rilascio di quietanza relativa, il pagamento di fatture attive e passive, etc.

Articolo 11°) Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea.

E' composto di tre membri, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

I Revisori hanno diritto ad assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

I revisori possono anche essere nominati tra i non Soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso per ciascun revisore.

Articolo 12°) Patrimonio ed entrate

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 13°) Foro competente

Per qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Statuto, Foro competente a giudicare le dette controversie è il Foro di Milano.